



**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI SOSTA CAMPER
UBICATA IN VIA ROMOLO GALASSI**



Estratto dal progetto dell'area

Articolo 1 – Finalità della regolamentazione, destinazione e caratteristiche dell'area camper

Il presente documento disciplina l'accesso e lo stazionamento nell'area di sosta a pagamento, riservata a camper, di proprietà del Comune di Darfo Boario Terme e sita in Via Romolo Galassi in Darfo Boario Terme, nonché l'uso da parte degli utenti dei relativi impianti ed attrezzature.

L'area di sosta è attrezzata con posteggi per ospitare fino a un massimo di n.13 (tredici) autocaravan, così come definite dall'art.54, comma 1, lett.m) del C.d.S. (*"veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente"*, di seguito nominate anche sinteticamente "camper").

Il parcheggio all'interno dell'area camper è subordinato al pagamento delle somme dovute in ragione della durata di sosta, secondo le tariffe di cui ai successivi articoli, i cui importi sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

L'area è dotata di punti d'allaccio comuni alla rete elettrica e nell'area di uso comune, una condotta dell'acqua potabile attraverso cui può essere effettuato il carico dei serbatoi dei camper e un impianto igienico sanitario per la raccolta delle acque grigie e nere (residui organici) contenute nei serbatoi interni a detti veicoli.

L'accesso all'area camper è permesso anche a chi intende effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue e il carico dell'acqua potabile, con pagamento per detto servizio del corrispettivo stabilito con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale.

La circolazione e la sosta all'interno del parcheggio per camper sono a tutti gli effetti assoggettate alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
- L.R. 28/07/2004, n.16: "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità"; in particolare l'art.15.

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento, ai sensi e con la modalità della normativa vigente.

Articolo 2 – Modalità e limiti per l'accesso e la circolazione all'interno dell'area camper

La sosta all'interno dell'area camper è permessa solo ad autocaravan, caravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento rientranti nella definizione di cui all'art.54 c.1 lett.m) del D.Lgs.285/1992:

"m) autocaravan = veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Per "sosta" s'intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada.

Non sono permessi altri utilizzi dell'area ed è tassativamente vietato lo svolgimento di qualsiasi forma di campeggio.

I trasgressori sono sanzionati in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, dalla L.R.n.16 del 28 luglio 2004 e dalle presente regolamento.

L'area sosta camper è istituita con ordinanza, ex art.7, comma 1, lett.h) del D.Lgs.285/1992.

L'accesso all'area può essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di adeguata segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art.159 del Codice della

Strada, qualora ciò sia necessario per eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altre ragioni di pubblico interesse valutate dall'Amministrazione comunale.

Il Comune può affidare la gestione dell'area ad un soggetto terzo, mediante apposita convenzione, conservando la titolarità della struttura.

L'accesso all'area è limitato ai soli camper, con divieto di circolazione e sosta all'interno della stessa per ogni altra categoria di veicoli, fatta eccezione per quelli di polizia e per i mezzi di soccorso.

E' vietato l'accesso all'area camper di veicoli non autorizzati o che si presentino in uno stato d'uso e di manutenzione tale da poter costituire pericolo o disturbo per gli altri occupanti il parcheggio.

Gli eventuali veicoli diversi dai camper abusivamente entrati all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario.

Eventuali motocicli, ciclomotori o velocipedi introdotti nel parcheggio in quanto trasportati sui camper, in caso di autonomo utilizzo, devono essere condotti a spinta all'interno dell'area camper, prestando la massima attenzione a non arrecare intralcio o pericolo per i pedoni.

Il parcheggio non è custodito e pertanto il Comune è esonerato da ogni responsabilità riguardo a danni a cose, animali e/o persone che si verificassero all'interno dell'area di parcheggio.

Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone, si ricorda pertanto l'obbligo per gli accompagnatori di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni. E' vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori dell'apposito pozzetto.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani.

Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta.

La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

La sosta dei mezzi ammessi all'interno dell'area camper è consentita solo all'interno delle apposite piazzole e per un periodo massimo di settantadue ore consecutive e settimanali; l'accertato superamento di tale periodo è sanzionato ai sensi dell'art.39 della L.R. n.16 del 28 luglio 2004 e dall'art.7 del Codice della Strada.

E' fatto divieto assoluto di:

- accendere fuochi liberi;
- lavaggio dei veicoli;
- stendere panni in vista;
- occupare, anche temporaneamente, le piazzole adiacenti con verande, tavoli sedie e/o altri accessori, pena l'ulteriore pagamento degli spazi occupati indebitamente.

Articolo 3 – Norme di stazionamento e condizioni d'uso

I camper devono essere disposti in posizione di partenza, ovvero con la cabina di guida rivolta verso le strade interne del parcheggio e collocati in modo da non intralciare le manovre altrui.

La sosta dei camper deve essere realizzata per l'intero periodo di permanenza con modalità tali da non costituire campeggio, attendamento e simili.

Stanti le particolari caratteristiche dell'area camper e della sua viabilità interna, durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo o intralcio per gli utilizzatori del parcheggio o un'occupazione di spazi eccedenti rispetto alla piazzola discosta assegnata.

L'utilizzo degli spazi e delle attrezzature del parcheggio è assoggettato ai divieti, agli obblighi, alle limitazioni ed alle prescrizioni di seguito indicate:

- Nei camper parcheggiati nell'area possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo degli stessi e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere superiori al numero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione;
- I camper dovranno essere coperti da regolare polizza assicurativa in corso di validità, in caso contrario non sarà consentito l'ingresso all'area.
- I minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere vigilati e custoditi dagli adulti responsabili cui sono affidati;
- Durante la sosta è vietato mantenere il motore del camper acceso o utilizzare generatori di corrente elettrica;
- Il corretto uso dell'allaccio elettrico messo a disposizione nell'area è soggetto all'esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di legge, così da evitare ogni pericolo per persone, animali e cose;

Articolo 4 – Norme per il carico dell'acqua potabile e per lo scarico delle acque reflue

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, realizzato nel rispetto di quanto previsto all'art.378 del DPR 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

Agli utenti che usufruiscono della sosta a pagamento è consentito, liberamente e senza costi aggiuntivi, il rifornimento dell'acqua potabile e lo scarico delle acque grigie e nere, contenute nei serbatoi interni dei camper, nell'apposito impianto igienico-sanitario di raccolta di detti reflui presente nell'area camper.

Le operazioni di carico/scarico di cui sopra sono consentite, con pagamento per detto specifico servizio, anche ai camper che accedono all'area esclusivamente a tal fine, per il solo tempo necessario.

Le acque nere da smaltire devono essere opportunamente pre-trattate, mediante l'uso dei prescritti liquidi per wc chimici in quantità adeguata a sciogliere i residui organici e ad eliminare qualsiasi odore che da loro derivi.

Le operazioni di scarico devono essere eseguite a motore spento, per le operazioni di scarico diretto di reflui, il camper deve essere posizionato in modo che il tubo/bocchettone di scarico venga a trovarsi in corrispondenza del centro dell'apposita griglia di raccolta;

Terminato ogni scarico e spostato l'automezzo, l'utente deve assicurarsi che il sistema automatico stia pulendo il canale di scolo.

La pulizia necessaria dovrà essere eseguita manualmente dal proprietario del camper.

Articolo 5 – Sanzioni

Con l'accesso e parcheggio del camper, l'utente dell'area accetta integralmente le disposizioni del presente documento e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, essendo appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.

Il soggetto terzo affidatario della gestione dell'area è tenuto a verificare il rispetto delle norme del presente regolamento ed a segnalare eventuali incongruenze rilevate ai competenti organi della polizia municipale e forze dell'ordine.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti e nelle altre disposizioni richiamate, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 50,00 a un massimo di Euro 300,00.

L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24/11/1981 n.689.

Articolo 6 – Tariffe

La sosta all'interno dell'area camper è a pagamento secondo le tariffe determinate dal presente articolo.

E' obbligatorio esporre, sul parabrezza del camper il tagliando attestante l'avvenuto pagamento della sosta.

La tariffa giornaliera è riferita alla sosta di 24 ore.

Le tariffe di cui sotto possono essere aggiornate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, come pure eventuali agevolazioni/esenzioni riferite a determinati periodi dell'anno o a particolari categorie di utenti.

Periodo di Riferimento	Tariffa giornaliera solo sosta	Tariffa giornaliera con utilizzo Energia Elettrica	Tariffa oraria
Tutto l'anno	5,00 euro	10,00 euro	0,80 euro

Articolo 7 – Responsabilità per danni a persone e cose

Per ogni danno provocato a persone, animali e cose, nonché alle infrastrutture e agli impianti dell'area camper, in ragione dell'accesso e dello stazionamento all'interno della stessa, riconducibile alla responsabilità dell'utente che usufruisce del parcheggio, risponde in maniera esclusiva quest'ultimo, direttamente o per il tramite di Società assicurative con le quali l'interessato abbia contratto polizze per la responsabilità civile o similari.

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni riportati da persone, veicoli e cose presenti all'interno dell'area camper, in conseguenza di eventi meteorologici e calamità naturali (quali: trombe d'aria, fulmini, grandine, ecc...).

Il Comune non risponde di eventuali danni subiti da persone, animali, veicoli o cose presenti all'interno dell'area camper conseguenti ad atti vandalici o violenze poste in essere da terzi, né di furti di oggetti lasciati sui camper parcheggiati.

Articolo 8 – Videosorveglianza

Il Comune ha dotato l'area camper d'impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui D.Lgs.196 del 30/06/2003 e s.m.i.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nei termini fissati nella delibera di Consiglio Comunale che lo approva.